

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 08/04/1998 n. 3662
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

Tutti i contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione, e in genere dagli Enti pubblici, devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, rispondendo tale requisito all'esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell'Autorità tutoria. (La Corte suprema ha così cassato la sentenza del merito che aveva ritenuto l'esistenza e la validità di un contratto d'appalto sulla base del comportamento processuale del Comune, il quale aveva accettato il contraddittorio sulla domanda di interessi moratori maturati per effetto della tardiva corresponsione del capitale).